



UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

Provincia di Torino

Sportello Unico Attività Produttive

Ordinanza N. 10 del 18/12/2018

OGGETTO: SALDI DI FINE STAGIONE

Visto l'art. 15 - Vendite straordinarie - del D. Lgs. n° 114 del 31/03/1998, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15/03/1997, n° 59";

Visto l'art. 14 – Vendite di fine stagione - della Legge Regionale n° 28 del 12/11/1999, come modificato dall'art. 2 della Legge regionale n° 3 dell'11/03/2015, il quale prevede che la Giunta Regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al D. Lgs. n° 281, del 28/08/1997, fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive e che siano i Comuni Settimo Torinese, San Mauro Torinese e Borgaro, nell'ambito di tale periodo, a fissarne annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

Visto l'art. 6 della Legge Regionale n° 13/2011 con la quale si prevede che la Giunta Regionale fissi annualmente la data di inizio dei saldi invernali ed estivi e che i Comuni a partire da tali date fissino la durata fino ad un massimo di otto settimane;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 3 -8048 del 12 DICEMBRE 2018 , ad oggetto:"Legge Regionale 28/1999, art. 14, c. 2. Fissazione del calendario dei saldi di fine stagione per l'anno 2019", con la quale la Regione Piemonte fissa le date di inizio dei saldi invernali dal 05/01/2019 e i saldi estivi dal 06/07/2018;

Richiamato l'art. 14/bis della citata L.R. n° 27/2004, ai sensi del quale: "*nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali eventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo*" fatta eccezione per le "*vendite promozionali effettuate sottocosto*";

Richiamata inoltre la Circolare della Presidenza della Giunta Regionale del 02/10/2006, n° 2/BAP/COP secondo la quale "*resta in vigore il disposto dell'art. 14 bis della L. R. n° 28/1999 e s.m.i. secondo il quale nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali eventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo*";



UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

Provincia di Torino

Considerato che a far data dal 1° aprile 2013 le funzioni del SUAP e Commercio del Comune sono esercitate dall'Unione dei Comuni Nord Est Torino;

Richiamato l'art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000: "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", che definisce le funzioni e le responsabilità della Dirigenza;

Visti gli artt. 4,16 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

DISPONE

Di fissare, per i Comuni di Settimo T.se, San Mauro T.se e Borgaro,

- il periodo di svolgimento delle **VENDITE DI FINE STAGIONE INVERNALE** per l'anno 2019:

dal 5 GENNAIO 2019 al 2 MARZO 2019

- il periodo di svolgimento delle **VENDITE DI FINE STAGIONE ESTIVA** per l'anno 2019

Dal 6 LUGLIO 2019 al 31 agosto 2019

Si precisa che, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12/11/1999, n° 28, modificato dalla L. R. n° 3, dell'11/03/2015, l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori, senza obbligo di comunicazione al Comune;

Si fa presente che ai sensi dell'art. 15, comma 3 della succitata Legge Regionale: "nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso delle dizione vendita fallimenti come pure ogni riferimento o fallimento, procedere fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone";

Inoltre, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del D. Lgs. N° 114/1998: "Lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto";

Si avverte che l'attività deve essere comunque svolto nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori approvato il 6 settembre 2005, n. 206;



UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

Provincia di Torino

Ai sensi dell'art. 14/bis della citata L.R. n° 28/1999, modificato dall'art. 3 della L.R. n° 27/2004 ai sensi del quale: *"nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali eventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo"* fatta eccezione per le *"vendite promozionali effettuate sottocosto"*;

E COMUNICA

Che in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, comma 3 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n° 114 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del Decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni.

Il Direttore
Dott. Stefano Maggio